



UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA

Anghiari - Badia Tedalda - Caprese Michelangelo - Monterchi - Sansepolcro - Sestino

Via S. Giuseppe, 32 - 52037 Sansepolcro (AR)
Part. I.V.A.: 02098160514

tel. 0575/7301 - fax 0575/730201
E – mail: uff.tec@valtiberina.toscana.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER IL RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E PER L'ATTIVAZIONE DI SERVIZI DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO DOMICILIARE O TERRITORIALE

Premessa

Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la Legge di Stabilità 2016 - Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 386 – è stato istituito il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e con successivo Dlgs n. 147 del 15 settembre 2017 è stata introdotta la prima misura nazionale di contrasto alla povertà.

Il Fondo è destinato a garantire il graduale raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni riferiti ai servizi per l'accesso al REI, per la valutazione del bisogno, per la progettazione personalizzata, inclusiva dei sostegni che si affiancano al beneficio economico del REI e del Reddito di Cittadinanza RdC, successivamente introdotto, con Decreto Legge 28 Gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni della legge 28 marzo 2019 n. 26.

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto del presente capitolato è l'affidamento dei servizi per il rafforzamento del servizio sociale professionale e per l'attivazione di servizi di sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, in coerenza con le previsioni del Piano nazionale e regionale per il contrasto alla povertà.

L'appalto prevede lo sviluppo e la realizzazione delle seguenti azioni:

Prima azione – Rafforzamento del servizio sociale professionale attraverso la realizzazione della funzione di rafforzamento del servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale e del segretariato sociale;

Seconda azione – Attivazione di servizi di sostegno socio-educativo territoriale e di sostegno alla genitorialità attraverso la realizzazione di interventi di sostegno socio educativo domiciliare o territoriale.

Gli importi complessivi del presente appalto, per le singole azioni, sono i seguenti:

AZIONI PREVISTE	Importo presunto Euro (IVA esclusa)
Prima azione – Rafforzamento del servizio sociale professionale e del segretariato sociale	€ 59.540,40
Seconda azione – Attivazione di servizi di sostegno sociale e/o socio-educativo territoriale e di sostegno alla genitorialità	€ 120.000,00
Importo complessivo soggetto a ribasso d'asta (IVA esclusa)	€ 179.540,40

All'importo previsto deve aggiungersi l'IVA, se dovuta, secondo l'attività svolta.

In relazione alle prestazioni oggetto del presente appalto non si rilevano rischi da interferenza e, conseguentemente, gli oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza sono pari a zero.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché si tratta di un unico intervento in favore dei soggetti ammessi al beneficio del Rei/RdC e pur se si tratta di interventi singoli essi sono uno legati all'altro in un intervento unitario e coordinato sul soggetto.

Art. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il REI, Reddito di Inclusione – misura di contrasto alla povertà disposta dal Decreto Ministeriale 147/2017 e il Reddito di Cittadinanza - prevedono l'erogazione di un sussidio economico a nuclei familiari in condizioni di povertà, condizionato all'adesione ad un progetto di attivazione sociale e lavorativa. In particolare:

- per accedere al Rei/RdC è necessaria una valutazione multidimensionale del bisogno dei membri del nucleo familiare e la costruzione di un patto con i servizi;
- tale patto implica, da parte dei servizi, una presa in carico nell'ottica del miglioramento del benessere della famiglia e della creazione di condizioni per l'uscita dalla condizione di povertà e prevede, da parte dei beneficiari, una adesione al patto con la conseguente adozione di una serie di comportamenti virtuosi, quali, ad esempio, la ricerca attiva del lavoro, la partecipazione a progetti di inclusione lavorativa (tirocini, formazione, ecc.), la frequenza scolastica dei figli minori, l'adesione a specifici percorsi eventualmente individuati dai servizi specialistici (ad es. comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, percorsi di fuoriuscita dalle dipendenze, ecc..).

Il rafforzamento, finanziato attraverso la quota servizi del Fondo Povertà (Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 386), si sviluppa nelle seguenti aree:

- rafforzare gli interventi per la predisposizione e l'attuazione dei progetti di presa in carico dei nuclei destinatari del Rei/RdC mediante il potenziamento delle equipe territoriali. Le equipe accompagneranno i destinatari del Rei/RdC verso la dimensione dell'autonomia, in stretto collegamento con i servizi sociali e prenderanno in carico il "nucleo familiare Rei/RdC" con azioni di accompagnamento delle persone coinvolte nel progetto;
- garantire che almeno per tutti i nuclei in cui si sia proceduto alla definizione del quadro di analisi approfondito, attraverso l'Equipe Multidisciplinare, venga attivato nel progetto uno degli interventi o dei servizi sociali elencati nel Piano nazionale di contrasto alla povertà. In particolare, deve essere prevista l'attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità ogni qual volta si presenti una situazione di bisogno complesso e nel nucleo sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni della sua vita.

Art. 3 – DESTINATARI

Destinatari degli interventi specificati all'art. 2 sono i beneficiari del Reddito di Inclusione e del Reddito di Cittadinanza, residenti nei Comuni dell'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana.

I destinatari potranno essere ricompresi, nel caso di risorse disponibili, tra i beneficiari degli interventi previsti dalla più ampia area della marginalità territoriale.

ART. 4 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Prima azione: *Rafforzamento del servizio sociale professionale e del segretariato sociale*

- *Servizio Sociale professionale per la presa in carico*

L'appaltatore dovrà garantire il supporto per la predisposizione e l'attuazione dei progetti di presa in carico dei nuclei destinatari del Rei/RdC, in coerenza con le disposizioni del Decreto Legislativo 147/2017 e con l'indirizzo e l'attività di governo dell'Unione dei Comuni.

Il progetto di presa in carico del nucleo familiare beneficiario del Rei/RdC, consiste nel mettere in atto interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, sostegno delle funzioni genitoriali, attivazione di prestazioni sociali, oltre che facilitare e mediare i contatti e le relazioni tra i beneficiari e i soggetti del territorio per l'ampliamento delle opportunità e per il coinvolgimento in eventuali impegni di utilità sociale.

Le risorse umane fornite dall'appaltatore verranno inserite all'interno delle equipe territoriali che

prenderanno in carico il “nucleo familiare Rel/RdC” per gli aspetti sociali e socio sanitari.

L'équipe affiancherà il nucleo familiare nell'attuazione degli interventi definiti nel progetto personalizzato, in collaborazione e raccordo con i servizi sociali dell'Unione dei Comuni e gli altri soggetti coinvolti, con momenti di confronto per un'analisi condivisa dell'andamento del percorso.

Presso le sedi operative esistenti dislocate nei Comuni dell'Unione, si svolgeranno le attività di gestione della casistica, consulenza e coordinamento con il gruppo di operatori. Il monte ore del servizio è comprensivo delle ore necessarie per gli incontri con il Servizio Sociale dell'Unione, le scuole e le altre agenzie coinvolte nel Progetto personalizzato.

L'importo annuo presunto dei servizi contemplati al presente articolo, la quantità e tipologia del personale da impiegare per la realizzazione dell'intervento è così fissato:

Profilo	Costo orario complessivo	Ore totali previste	Importo totale 18 mesi (IVA esclusa)
Assistenti sociali – Cad. D1	€ 22,35	2664	€ 59.540,40

L'importo unitario è comprensivo delle spese di trasporto del personale per gli spostamenti necessari previsti dal progetto (visite agli utenti, partecipazioni a riunioni presso i Comuni, collaborazioni accesso agli sportelli territoriali ecc.) oltre alla fornitura dei mezzi necessari a tali spostamenti, oltre ad ogni altro costo o compenso di qualsiasi genere.

Seconda azione: Attivazione di servizi di sostegno socio-educativo territoriale e di sostegno alla genitorialità

- Interventi di sostegno socio educativo domiciliare o territoriale

Il servizio consiste nell'affiancamento di un educatore o altra figura professionale per nucleo familiare, in coerenza con il progetto personalizzato redatto sulla base degli obiettivi definiti dal Patto di Inclusione Sociale.

Le prestazioni devono essere assicurate presso il domicilio del nucleo familiare del minore/adulto e nei luoghi ad esso collegati positivamente significativi per il progetto educativo.

Il servizio prevede anche la partecipazione dell'educatore all'équipe territoriale.

L'importo presunto del servizio è così fissato:

Interventi di sostegno socio educativo domiciliare o territoriale	Costo orario complessivo	Ore indicativamente previste	Importo totale 18 mesi (IVA esclusa)
Se effettuati da personale con profilo di educatore cat. D1 o assimilato	€ 22,35	5369	€ 120.000,00
Se effettuati da personale con profilo di OSS ADB Cat. C1	€ 19,82	1544	

Nei suddetti corrispettivi sono incluse le spese di trasporto del personale per gli spostamenti necessari oltre alla messa a disposizione dei mezzi necessari a tali spostamenti, oltre ad ogni altro costo o compenso di qualsiasi genere.

Art. 5 - LUOGO DI ESECUZIONE

I servizi oggetto dell'appalto verranno realizzati nel territorio dell'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana.

Le sedi principali, salvo variazioni, saranno coerenti con la strutturazione degli Sportelli Rei avviata con il Pon Inclusione Avviso 3/2016 e deve prevedersi comunque la possibilità di presenza del personale

oggetto del presente affidamento, nei singoli Comuni in funzione dei contenuti dei Patti di Inclusione sottoscritti dai beneficiari.

Gli operatori dovranno per Servizio spostarsi all'interno del territorio, e, a seconda della necessità, recarsi in altri servizi pubblici e privati, aziende, abitazioni degli utenti, etc. anche al di fuori del territorio dell'Ambito.

Art. 6 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

L'Unione dei Comuni riconosce all'appaltatore un corrispettivo per i servizi erogati calcolato applicando il ribasso offerto in sede di gara al costo unitario orario, per le varie categorie di figure professionali indicato all'art. 4 (*azione prima e seconda*) rapportato alle effettive ore di servizio effettuate.

Con tale corrispettivo il soggetto aggiudicatario si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente ai servizi del presente appalto, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi ritenendosi in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito ed essendo escluse revisioni dei prezzi durante il periodo di durata naturale del contratto.

Il corrispettivo si riferisce ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Art. 7 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

Per lo svolgimento del servizio in oggetto non è consentito il subappalto totale o parziale dei servizi oggetto del presente appalto, pena la risoluzione del contratto, considerato che trattasi di servizi a persone in particolare situazione di fragilità, per i quali deve essere adottata ogni cautela preventiva per evitare rischi di inadempienza, inefficienza od altri disservizi.

Art. 8 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

Le ditte partecipanti, per essere ammesse alla gara, devono essere in possesso dei seguenti requisiti a **pena di esclusione**:

- **Requisiti di idoneità professionale:**

Iscrizione al registro tenuto dalla C.C.I.A.A. per attività coerenti con quelle oggetto dell'affidamento;

- **Requisiti tecnico-professionali:**

essere in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI ISO 9001 per le attività oggetto d'appalto, sussistente al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Art. 9 - REQUISITI MINIMI DEL PERSONALE ADDETTO

L'impresa aggiudicataria eroga il servizio in appalto ricorrendo a personale in possesso delle seguenti qualifiche e competenze professionali:

1. Assistenti Sociali per il servizio sociale professionale:

- a) diploma di laurea in Scienze del Servizio Sociale o diploma universitario di Assistente Sociale conseguito secondo il precedente ordinamento e iscrizione a relativo albo professionale;
- b) esperienza nell'ambito del servizio sociale di base;
- c) possesso della patente di guida B e/o patenti equipollenti ai sensi del D.M. 08/05/94;

2. Educatori Professionali per il servizio educativo:

- a) diploma di laurea in Scienze dell'Educazione o diploma universitario di Educatore Professionale conseguito secondo il precedente ordinamento;
- b) esperienza nell'ambito di servizi educativi domiciliari per minori in stato di disagio sociale (non sanitario) e/ o servizi educativi di gruppo;
- c) possesso della patente di guida B e/o patenti equipollenti ai sensi del D.M. 08/05/94;

3. Operatori Professionali per il servizio domiciliare:

- a) personale qualificato in possesso di attestato di OSS o ADB;
- b) esperienza nell'ambito di servizi domiciliari per utenti in stato di disagio sociale (non sanitario);
- C) possesso della patente di guida B e/o patenti equipollenti ai sensi del D.M. 08/05/94;

Rispetto alle figure sopraindicate l'aggiudicataria dovrà accertare che presentino le seguenti competenze:

- buone capacità di comunicazione;
- capacità di lavorare in equipe per realizzare programmi di rete nel territorio.

Rispetto a tutte le figure sopraindicate l'aggiudicataria dovrà assicurare la seguente attrezzatura:

- dotazione di auto da usare per gli spostamenti;
- personal computer (uno per ogni figura professionale) con idonea dotazione di software di produttività individuale;
- indirizzo di posta elettronica per ogni figura professionale;
- firma digitale;
- dotazione di cellulare di servizio (uno per ogni figura professionale).

Il personale del soggetto aggiudicatario è tenuto, altresì, ad attenersi alle seguenti disposizioni di carattere generale:

- mostrare sempre cortesia e disponibilità;
- eseguire correttamente le procedure e le disposizioni ricevute, mantenendo assoluta riservatezza sui dati connessi all'attività espletata o su qualsiasi notizia, documento, informazione concernente direttamente o indirettamente l'organizzazione e le attività dell'Amministrazione di cui sia venuto in possesso. Tali dati dovranno essere trattati in modo assolutamente riservato e non saranno in alcun modo resi disponibili a terzi neanche parzialmente;
- svolgere il servizio negli orari stabiliti, senza variazioni dell'orario stesso che non siano state preventivamente concordate ed autorizzate.

Art. 10 - FORMAZIONE

Tutto il personale deve ricevere adeguata preparazione prima dell'inizio dell'attività lavorativa ed essere periodicamente aggiornato.

L'onere della formazione e dell'aggiornamento è a carico dell'impresa aggiudicataria per un numero di ore minimo di 10 annue per ciascun operatore e, su richiesta dell'Unione dei Comuni previo accordo. L'orario impiegato dagli operatori per l'aggiornamento è a carico dell'Impresa.

L'articolazione organizzativa di tali attività dovrà essere predisposta in modo da non recare pregiudizio nell'erogazione del servizio. L'Amministrazione potrà promuovere direttamente attività di formazione anche congiunta con l'intento di favorire l'integrazione fra i servizi svolti dagli operatori dell'Ente e di quelli in appalto.

L'impresa è tenuta ad assicurare la supervisione del personale sostenendone totalmente l'onere, comprensivo del monte orario necessario alla frequenza.

Il monte ore di supervisione è fissato in minimo 20 ore annue, deve essere svolto da professionisti con esperienza di supervisione. L'orario impiegato dagli operatori per la supervisione è a carico dell'Impresa.

Resta inteso che l'Impresa dovrà garantire la formazione del personale/operatori relativamente a quanto disposto in materia di sicurezza dal D.lgs.81/2008 con particolare riferimento a:

- rischi professionali, sia connessi all'attività specificamente svolta sia dovuti ai luoghi di lavoro, così come richiesto dalla normativa vigente in materia; in particolare in aree caratterizzate da rischi gravi e specifici, possono accedere solamente i lavoratori autorizzati e solo dopo che siano stati adeguatamente formati e addestrati mediante corsi specifici;
- quant'altro necessario.

Art. 11 - DURATA DELL'APPALTO ED ESTENSIONE CONTRATTUALE

La decorrenza del servizio è fissata dalla data di stipula del contratto o dal giorno del servizio indicato nel relativo verbale di consegna.

Si precisa che la durata complessiva dell'appalto, determinata in 18 mesi, è vincolata alla disponibilità

delle risorse finanziarie stanziare dal Ministero per ciascuna "annualità" del "PIANO REGIONALE PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ".

Qualora i finanziamenti successivi siano di importo maggiore, il costo orario unitario stabilito in sede di aggiudicazione potrà essere utilizzato per ampliare alcuni servizi oggetto di appalto nei limiti del quinto d'obbligo.

Nel caso di mancata erogazione dei finanziamenti relativi alle annualità successive alla prima, l'Unione si riserva il diritto di risolvere anticipatamente il contratto senza che l'aggiudicatario possa vantare alcuna pretesa al riguardo, ovvero di sospendere l'esecuzione per un periodo massimo di 8 (otto) mesi, in attesa delle determinazioni ministeriali, fatte salve intese tra le parti in ordine alla prosecuzione, alle medesime condizioni, delle prestazioni contrattuali.

Art. 12 – VARIAZIONI DEL SERVIZIO E MODIFICHE CONTRATTUALI

Qualora in corso di esecuzione, sulla base delle valutazioni delle équipe territoriali, si rendano necessari interventi non esplicitamente indicati nel presente capitolato, questi saranno comunque equiparati alla tipologia più simile applicando il prezzo unitario relativo alle prestazioni simili. Nel caso in cui le prestazioni non siano assimilabili le parti potranno concordare nuovi prezzi tenuto sulla base del costo della prestazione necessaria.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del contratto medesimo. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto, né avrà diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità di sorta, salvo il corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite.

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'appaltatore se non sia stata approvata o disposta dalla stazione appaltante. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali non previamente autorizzate, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a cura e carico dell'appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente, secondo le disposizioni della stazione appaltante, fatto salvo il risarcimento del danno e l'applicazione delle penali di cui all'art. 22.

Art. 13 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza anche occasionalmente, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza saranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale con l'Unione dei Comuni. L'appaltatore ha altresì l'obbligo di non effettuare alcuna pubblicazione o altra divulgazione di tali informazioni e dati, né di quanto abbia costituito oggetto della prestazione, senza aver preventivamente sottoposto i testi relativi all'Unione dei Comuni e averne ottenuto l'eventuale consenso scritto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Unione dei Comuni ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Unione dei Comuni stessa.

L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla stazione appaltante.

Art. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'affidatario è tenuto a rispettare il GDPR, reg. UE 679/2016, e in particolare:

- a trattare i dati personali per le sole finalità e con le modalità previste dal contratto;
- ad adottare tutte le misure minime di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la completezza dei dati trattati;

nonché a:

- collaborare con il Titolare del trattamento all'attuazione e all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa;
- collaborare con il Titolare del trattamento all'evasione delle richieste degli interessati;
- verificare e controllare che nell'ambito della propria organizzazione il trattamento dei dati sia effettuato nel rispetto della normativa vigente;
- disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza degli accessi agli stessi;
- individuare le persone autorizzate al trattamento, garantendo che le stesse operino nel rispetto degli obblighi di riservatezza, di correttezza e liceità previsti per il trattamento;
- redigere e tenere aggiornato l'apposito Registro delle attività di trattamento;
- coordinare le operazioni di trattamento;
- comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi elemento nuovo, oggettivo o soggettivo, che possa compromettere il corretto espletamento del trattamento dei dati personali;
- comunicare tempestivamente al Titolare del trattamento eventuali violazioni dei dati (data breach) che possano arrecare qualsivoglia nocumento ai soggetti interessati.

Nel caso emergano necessità di eseguire operazioni di trattamento diverse ed eccezionali rispetto a quelle funzionalmente collegate al servizio prestato, la ditta dovrà informarne tempestivamente il Titolare del trattamento.

La ditta affidataria ed i relativi dipendenti e collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio relativamente a tutti i dati, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate.

L'affidatario inoltre:

- si obbliga a tenere indenne l'Unione dei Comuni da ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto, morale o materiale, che possa derivare allo stesso in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo;
- ha l'obbligo di rendere il conto giudiziale della gestione secondo le previsioni dell'articolo 93, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio e comunque nei tempi previsti dalla vigente normativa contabile degli EELL, in quanto agente contabile e di assolvere a tutti gli obblighi previsti al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari;
- s'impegna altresì ad uniformare l'erogazione del servizio ai seguenti principi generali (anche ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) di uguaglianza, di imparzialità e di informazione: nel senso che l'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso della società concessionaria che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalle legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni. Efficienza ed efficacia intesa nel senso che il servizio deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza dell'efficacia anche tramite il massimo utilizzo degli strumenti informatici a disposizione della moderna tecnologia. La società concessionaria adotta tutte le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi anche utilizzando un principio di proporzionalità nelle procedure esecutive evitando di gravare il debitore e l'Unione dei Comuni con misure e costi non giustificati. Chiarezza e trasparenza. La società concessionaria dovrà adoperarsi affinché i documenti e le istruzioni siano chiaramente comprensibili.

ARTICOLO 15 - OBBLIGAZIONI GENERALI DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi

oggetto del contratto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, nei relativi allegati e nell'offerta presentata in sede di gara.

Eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare norme e prescrizioni, anche successivamente emanate, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti della stazione appaltante, assumendosene ogni relativa alea.

L'appaltatore si impegna ad espletare il servizio nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse della stazione appaltante, assumendosi la piena ed incondizionata responsabilità connessa ai propri compiti.

La stazione appaltante, da parte sua, si impegna a mettere in grado l'appaltatore di svolgere correttamente il servizio, collaborando per quanto necessario all'espletamento delle relative attività, fermo restando, in ogni caso, che l'appaltatore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla stazione appaltante e/o da terzi autorizzati.

L'appaltatore provvederà, a propria cura e spese, a:

- impiegare tutte le strutture ed il personale necessario per la perfetta esecuzione del contratto;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla stazione appaltante di monitorare la conformità dei servizi alle prescrizioni contrattuali;
- predisporre rendicontazioni mensili delle attività e degli interventi realizzati;
- fornire periodicamente, su richiesta e con le modalità indicate dalla stazione appaltante, i dati necessari per la predisposizione della reportistica di progetto prevista dal Ministero;
- nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo tese alla buona e corretta esecuzione contrattuale, che dovessero essere impartite dalla stazione appaltante;
- comunicare immediatamente alla stazione appaltante le eventuali variazioni nella propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto e negli organismi tecnici e amministrativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- comunicare immediatamente alla stazione appaltante ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- malleverare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dalla contrattazione collettiva di settore di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 o dalle disposizioni internazionali.

Per l'espletamento del servizio, l'appaltatore dovrà avvalersi di personale qualificato e professionalmente idoneo in relazione alle specifiche prestazioni contrattuali. In particolare, detto personale dovrà possedere i requisiti professionali di cui all'art. 9 del presente capitolato.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l'Unione dei Comuni ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni contrattuali. L'appaltatore riconosce che l'Unione dei Comuni risulta estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra la ditta stessa ed il personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Tutto il personale adibito ai servizi oggetto del presente capitolato lavorerà sotto l'esclusiva responsabilità dell'appaltatore, sia nei confronti della stazione appaltante che nei confronti di terzi, impegnandosi all'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei contratti collettivi di lavoro applicabili al personale stesso. La stazione appaltante è sollevata da ogni controversia e responsabilità, presente o futura, derivante o conseguente, circa il rapporto di lavoro intercorrente tra l'appaltatore ed il predetto personale.

L'appaltatore assumerà a proprio esclusivo carico la più completa ed assoluta responsabilità civile e penale per sinistri o danni di qualsiasi genere a persone e/o cose, direttamente o indirettamente causati o subiti dal personale impiegato nel servizio, sollevando espressamente ed interamente la stazione appaltante da qualsivoglia responsabilità anche indiretta.

L'appaltatore si assume completamente tutti gli oneri per imposte e tasse, nessuna esclusa, applicati od applicabili in futuro in relazione all'oggetto dell'affidamento, nonché tutte le previdenze necessarie per evitare il verificarsi di danni alle persone ed alle cose, come pure le spese di assicurazione e l'eventuale risarcimento di danni esonerando in tal senso la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per incidenti e danni che dovessero subire terzi.

L'appaltatore si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche mediante controlli a vista sulle modalità di espletamento del servizio, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche e controlli.

L'appaltatore prende atto che, per lo svolgimento delle attività di propria competenza, la stazione appaltante potrà avvalersi sia di proprio personale sia di esperti esterni da essa incaricati. L'appaltatore prende atto ed accetta che i servizi oggetto del contratto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della loro consistenza e della dislocazione delle sedi di esecuzione. L'appaltatore si impegna a gestire le attività utilizzando il personale individuato nell'offerta presentata in sede di gara. In caso di sostituzione, ancorché temporanea, del personale impiegato, l'appaltatore ne dovrà fornire comunicazione scritta al Servizio Sociale dell'Unione dei Comuni, con contestuale trasmissione del curriculum vitae dell'operatore proposto. Resta inteso, che il nuovo personale impiegato dovrà essere in possesso dei prescritti requisiti professionali e di idoneità.

L'appaltatore riconosce alla stazione appaltante la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse umane impiegate, qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, e tale facoltà non comporterà alcun onere per la stazione appaltante. In tal caso l'appaltatore deve procedere alla sostituzione con urgenza e comunque entro dieci giorni lavorativi dalla segnalazione, trasmettendo il curriculum vitae del nuovo operatore proposto.

È fatto divieto all'appaltatore, al personale impiegato nel servizio e comunque a terzi di ricevere dagli utenti qualsiasi somma relativamente alle prestazioni svolte nell'ambito del servizio oggetto del presente capitolato. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 16 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in materia previdenziale, contributiva, assicurativa, fiscale, di igiene e sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'appaltatore è tenuto ad assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008. La stessa dovrà assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti dell'Unione dei Comuni danni derivati dalla mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone coinvolte e degli strumenti utilizzati nell'erogazione del servizio.

Nel caso di inosservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'Unione dei Comuni ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Unione dei Comuni stessa.

L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Art 17 - RESPONSABILE UNICO E REFERENTE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

L'appaltatore, prima dell'avvio del servizio, indicherà alla stazione appaltante il nominativo di un "Responsabile unico", scelto tra persone di comprovata esperienza specifica nel settore oggetto della prestazione e dei quali garantisce la reperibilità, per tutto ciò che riguarda l'espletamento del servizio stesso, inclusa la sorveglianza del regolare svolgimento del servizio secondo quanto contrattualmente previsto e la verifica del piano di organizzazione del lavoro del personale impiegato. La persona designata dovrà avere idonea capacità organizzativa e possibilità decisionale adeguata.

Art. 18 - COORDINATORE DEL SERVIZIO

L'impresa affidataria dovrà prevedere la figura di un Coordinatore cui affidare il coordinamento tecnico di tutti i servizi del presente appalto.

Il Coordinatore deve assicurare:

- coordinamento degli aspetti tecnico-organizzativi ed operativi del servizio, nonché raccordo con l'Unione dei Comuni, con la quale concorderà incontri di verifica sull'andamento del servizio;
- gestione e controllo del personale (programmazione settimanale dell'attività degli operatori, sostituzioni, emergenze) garantendo la flessibilità operativa sulla base delle esigenze di servizio riscontrate;
- raccolta dati per eventuale reportistica;
- monitoraggio costante dei servizi erogati, finalizzato anche alla rilevazione delle criticità e dei bisogni degli utenti e attivazione di interventi per la loro risoluzione.

Il nominativo del Coordinatore, dovrà essere comunicato al Servizio Politiche Sociali dell'Unione dei Comuni prima dell'attivazione del servizio.

Art. 19 – PAGAMENTO

Il corrispettivo indicato all'art. 7 verrà liquidato mensilmente, dietro presentazione di regolare fattura fiscale elettronica con cadenza mensile posticipata, riportante la tipologia, la quantità di ore dei servizi effettivamente svolti e il prezzo unitario.

Per gli interventi rientranti nella seconda priorità, dovrà essere allegata alla fattura la documentazione utile a ricondurre i servizi contabilizzati alle equipe multidisciplinari che li hanno richiesti.

Il pagamento avverrà entro il termine di 30 giorni dal ricevimento, da parte della stazione appaltante, della fattura elettronica e sarà comunque subordinato al corretto completamento delle procedure amministrative e contabili di legge e di regolamento proprie della stazione appaltante, tra le quali la verifica della regolarità contributiva con l'acquisizione del D.U.R.C.

Ferme restando le dovute informazioni previste dalla vigente normativa in materia di fatturazione, si rammenta l'obbligo, pena l'impossibilità di procedere al pagamento con conseguente rifiuto della fattura:

- a) dell'emissione di fattura elettronica (art. 1, comma 209, della legge n. 244/2007, art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014), secondo le specifiche tecniche di cui al D.M. n. 55/2013 sull'elaborazione e trasmissione della fattura stessa;
- b) dell'indicazione nella fattura elettronica: del CIG; della "Scissione dei pagamenti" previsto dall'art. 1, co. 629, lettera b), della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), che ha introdotto il nuovo art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972.

La liquidazione del corrispettivo avverrà previa verifica della regolarità della documentazione presentata e della effettiva e corretta esecuzione degli adempimenti contrattuali, a cura dell'Unione dei Comuni

Art. 20 – SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E GARANZIA DEFINITIVA

Il contratto verrà stipulato in una delle forme previste dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Le tasse, sopratasse, imposte ordinarie e straordinarie, IVA di legge, imposta di registro, e ogni altra spesa inerente e conseguente alla stipulazione del relativo contratto sono per intero a carico

dell'affidatario, anche per eventuali proroghe e rinnovi, secondo le tariffe di legge, L'affidatario, prima della stipula del contratto, dovrà presentare in favore dell'Unione dei Comuni, pena la revoca dell'aggiudicazione, la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, con le modalità previste dall'art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. stesso, nella misura pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

La predetta garanzia definitiva dovrà contenere l'espressa previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l'espressa previsione della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, cod. civ., nonché la sua immediata operatività, e quindi l'impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul conto corrente bancario indicato dall'Unione dei Comuni, a semplice richiesta scritta dello stesso ed entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta medesima.

La garanzia decorre dal giorno della stipula del contratto e ha validità per l'intera durata dell'appalto, e comunque fino all'avvio del servizio da parte del nuovo affidatario.

Art. 21 – PENALITÀ

Qualora nel corso del rapporto contrattuale il servizio non fosse conforme a quanto previsto nel contratto, saranno applicate le seguenti penalità, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno:

- in caso di inadempimento parziale o totale degli obblighi contrattuali, confermati da una non conformità scritta, verrà applicata una penale minima di € 250,00.= per ogni infrazione, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito. In caso di inadempimento parziale o totale degli obblighi contrattuali, ripetuti e rilevati con non conformità per tre volte nell'arco dell'anno solare, verrà applicata una ulteriore penale di € 500,00 = fatto salvo risarcimento dell'eventuale danno subito;
- in caso di inadempimento totale o parziale degli obblighi contrattuali, dovuto a dolo o colpa grave dell'Appaltatore, l'Unione dei Comuni si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. con incameramento della cauzione e fatto salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni subiti;
- in caso di ispezioni con esito negativo da parte degli organi di vigilanza esterni verrà addebitata una penale di € 500,00 (cinquecento), in particolare per il danno all'immagine subito.

In caso di reiterata applicazione di più penali, l'Unione dei Comuni, oltre all'applicazione della penale predetta, potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) incamerando il deposito cauzionale definitivo ed addebitando al contraente inadempiente eventuali costi sostenuti.

Ogni contestazione in merito al servizio prestato, alla ritardata esecuzione della prestazione o alla inadempienza di servizi offerti viene motivata, di volta in volta, e notificata a mezzo lettera raccomandata a.r./ pec.

Prima dell'applicazione della penale l'Amministrazione contesterà formalmente le inadempienze riscontrate ed assegnerà un termine non inferiore a 7 (sette) giorni lavorativi per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte.

L'azione di controllo e vigilanza da parte dell'Unione dei Comuni non implicherà alcuna responsabilità a carico della stessa per quanto riguarda il funzionamento e la gestione dei servizi oggetto del presente Capitolato; ogni qualsivoglia responsabilità rimarrà sempre ed esclusivamente a carico dell'Appaltatore.

Art. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

Fermo restando il diritto dell'Unione dei Comuni all'applicazione delle penalità stabilite all'art. 22, in caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi e delle condizioni previsti nel presente Capitolato, l'Unione dei Comuni invierà comunicazione scritta con specifica motivazione delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali. In caso di contestazione l'Appaltatore dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. In caso di duplice inadempimento dell'Appaltatore, e decorso inutilmente il termine a quest'ultimo assegnato o nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili, l'Amministrazione

potrà ordinare all'Appaltatore l'immediata sospensione del servizio, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore o per situazioni assolutamente non imputabili all'Appaltatore, ovvero potrà risolvere il contratto con comunicazione trasmessa all'Appaltatore a mezzo lettera raccomandata a.r./pec, rimanendo salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.

Fermo quanto stabilito in materia di risoluzione contrattuale dalla legge, dallo schema di contratto e dal presente Capitolato, l'Unione dei Comuni potrà altresì risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art.1456 del codice civile, previa comunicazione trasmessa all'Appaltatore a mezzo lettera raccomandata a.r./pec, rimanendo in ogni caso salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni, senza che per questo l'Appaltatore o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna.

In seguito alla risoluzione del contratto, l'Unione dei Comuni si riserva di affidare l'appalto all'impresa concorrente che segue in graduatoria. Al fine di ristorare il danno subito, l'Unione dei Comuni incamererà la garanzia e, qualora questa non sia sufficiente, previa comunicazione dell'importo non risarcito, richiederà all'Appaltatore l'erogazione dell'ulteriore somma. L'Unione dei Comuni, nel quantificare il danno, terrà conto anche dell'eventuale maggiore spesa che dovrà sostenere: in conseguenza del ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi; per i maggiori costi derivanti dall'affidamento del servizio a nuova impresa con corrispettivi più onerosi per l'Unione dei Comuni; per spese di indizione di nuova gara per riaffidare il servizio.

Art. 23 - RECESSO

Ferme restando le cause di risoluzione previste in altre parti del presente capitolato, la stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, per sopravvenuti motivi d'interesse pubblico oppure nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21-quinquies della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto, mediante raccomandata/PEC, almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui i suoi effetti sono destinati a prodursi.

L'Unione dei Comuni può inoltre recedere in ogni momento dal Contratto, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni di cui sopra, assicurando in tal caso la corresponsione in favore dell'Appaltatore di una somma corrispondente alle sole prestazioni correttamente eseguite secondo il corrispettivo e le condizioni del contratto.

L'appaltatore, inoltre, rinuncia espressamente a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso di sorta, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile. Qualora l'appaltatore dovesse recedere dal contratto, la stazione appaltante si rivarrà sulla garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno e le ulteriori conseguenze di legge.

Art. 24 - INCEDIBILITÀ DEI CREDITI - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto all'appaltatore di cessione totale o parziale del contratto, fatte salve le eventuali vicende soggettive dello stesso appaltatore di cui all'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2, del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso, deve comunque garantirsi il proseguimento del rapporto contrattuale da parte del soggetto subentrante.

L'appaltatore è il solo responsabile dei danni che dovessero derivare alla stazione appaltante o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

L'eventuale cessione totale o parziale dei crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione dei servizi previsti in contratto, è disciplinata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla stazione appaltante. E' fatto divieto all'appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. L'appaltatore, in caso di cessione dei crediti, è obbligato al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010. In particolare, l'appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad effettuare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati dell'appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 25 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni e, a tal fine, dovrà comunicare all'Unione dei Comuni gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente, tempestivamente, le relative modifiche.

Gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sussistono anche nei contratti che saranno sottoscritti dall'appaltatore con imprese a qualsiasi titolo interessate al presente servizio.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della L. 13/08/2010 n. 136 smi.

La risoluzione si verifica di diritto quando l'Unione dei Comuni dichiara all'Appaltatore che intende avvalersi della clausola risolutiva.

Art. 26 – POLIZZE ASSICURATIVE

L'Appaltatore è sempre responsabile sia verso l'Unione dei Comuni sia verso terzi dell'esecuzione di tutti i servizi assunti. Ogni responsabilità per i danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, dovessero derivare all'Unione dei Comuni, agli utenti o a terzi, a persone o cose, è, senza riserve ed eccezioni, a totale e diretto carico dell'Appaltatore, anche con riferimento ai danni derivanti dall'operato e dalla condotta del personale di quest'ultimo e di chiunque sia coinvolto nell'esecuzione del servizio stesso, ai danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione di norme, ivi comprese quelle di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e del D.Lgs. n. 81/2008, con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto o dall'effettivo inizio delle prestazioni contrattuali, fino a dodici mesi successivi alla loro cessazione, per la copertura di tutti i rischi di cui al presente capitolato, per i quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di malleva assunto dall'appaltatore. In relazione alle responsabilità sopra indicate, la ditta aggiudicataria, dovrà provvedere a costituire e consegnare apposite polizze assicurative, stipulate con primaria Compagnia Assicuratrice e mantenute in vigore per tutta la durata del contratto, per R.C.T./R.C.O. (responsabilità civile verso terzi/responsabilità civile verso prestatori di lavoro).

Devono essere considerati terzi tutti coloro che partecipano all'attività compresi eventuali volontari, nonché la stazione appaltante, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori.

In alternativa alla stipulazione della polizza in parola, l'appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza già attivata, con le medesime caratteristiche sopra indicate ed esclusivamente adeguata e dedicata al presente servizio appaltato, con la produzione di apposita appendice nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente contratto, fermo restando l'obbligo di manleva assunto dall'appaltatore.

Art. 27 - OSSERVANZA NORMATIVA

L'impresa è altresì tenuta al rispetto di eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle normative sopravvenute di cui al precedente comma.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si rinvia alle disposizioni del Bando e

del Disciplinare di gara, del d.lgs. n. 50/2016, del Codice civile, nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e agli atti amministrativi emanati in materia.

Art. 28 - FORO COMPETENTE

Le controversie che dovessero sorgere tra l'Appaltatore e l'Unione dei Comuni, circa l'interpretazione e la corretta esecuzione del contratto, saranno devolute al giudice competente del foro di Arezzo rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

L'appaltatore dichiara inoltre di conoscere ed espressamente approva ed accetta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, tutte le disposizioni, clausole e condizioni di cui agli articoli 12, 15, 16, 17, 20, 22, 27 del presente capitolato.

Art. 29 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è la Dottoressa Marida Brogialdi

Sansepolcro, 13/10/2021

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dr.ssa Marida Brogialdi)